COMUNE DI RECALE
PROVINCIA DI CASERTA
(UFFICIO DEL SINDACO)
Piazza Domenico Vestini, 3
PEC: comunerecale@pec.it

ORDINANZA n° 55 del 28.06.2021

APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- ✓ E' prassi bruciare all'aperto materiale di origine vegetale proveniente dalla pulizia di orti privati, nonché di fogliame ed altri residui vegetali provenienti da attività agricole;
- ✓ La bruciatura provoca l'emissione nell'atmosfera di fumo ad alto contenuto di sostanze incombuste ed ossidi di carbonio, provocando inquinamento ambientale;
- ✓ Una corretta disciplina circa l'accensione dei fuochi all'aperto contribuisce all'attività di prevenzione degli incendi;

DATO ATTO CHE per il 2021, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dettato le raccomandazioni, rivolte a Regioni e Province autonome, per un efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia e ai rischi che ne conseguono;

RICHIAMATA pertanto le raccomandazioni della PCDM inerenti "*Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2021. individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia, e ai rischi conseguenti*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 126 del 28 maggio 2021.

CONSIDERATO CHE, ai sensi del Regolamento Regione Campania n. 3/2017, durante il periodo di massima pericolosità, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è vietato:

- ✓ accendere fuochi di ogni genere;
- ✓ far brillare mine o usare esplosivi;
- ✓ usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- ✓ usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- ✓ fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio come:
- ✓ gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese;
- ✓ esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- ✓ transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

VISTO il D. Lgs. n. 1/2018, recante il "Codice di protezione civile", il quale, all'art.3, comma 1, lettera c), individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art. 6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

VISTO il D. Lgs. n 267 del 2000 "Testo Unico degli Enti Locali" con particolare riferimento all'art. 54, comma 4;
ATTESO CHE il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
RITENUTO di dover prevenire, le suddette azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nel periodo a rischio di incendio boschivo, nonché prevedere in tempo gli interventi di prevenzione dei fattori predisponenti gli incendi;

ORDINA

A. dal 01 luglio al 30 settembre 2021 è fatto divieto di:
   - Accendere fuochi di ogni genere e svolgere attività che possano determinare l' innesco di un incendio;
   - Bruciare stoppie, sterpaglie, materiale erbaceo
   - Usare apparecchi e fiamma libera
   - Usare- pannelli inceneritori che possano produrre faville;
   - Usare fuochi d' artificio in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni.
B. Le operazioni di bruciatura devono invece svolgersi secondo il seguente calendario:
   - dal 01/10/2021 al 31/3/2022 nei giorni di Martedì e Venerdì (solo se feriali) dalle ore 05.00 alle ore 07.00 (ora di fine combustione) e dalle ore 19.00 alle ore 23.00 (ora di fine combustione);
   - dal 01/04/2022 al 30/06/2022 nei giorni di Martedì e Venerdì (solo se feriali) dalle ore 05.00 alle ore 07.00 (ora di fine combustione) e dalle ore 21.00 alle 23.00 (ora di fine combustione);

L' accensione dei fuochi, nei periodi di cui al punto 1 e punto 2 è comunque subordinata alle seguenti condizioni:

- Condizioni meteo favorevoli (assenza di vento);
- Attuare ogni controllo lasciando intorno al sito oggetto dell'intervento una fascia libera da vegetazione;
- Munirsi di idonea attrezzatura per evitare l'eventuale prorogarsi delle fiamme;
- Abbandonare il luogo solo dopo essersi accertati che le fiamme siano state completamente spente;
- Adottare una condotta civile informando con anticipo gli inquilini delle abitazioni limitrofe al fondo interessato dalla attività di pulitura e bruciatura, assicurandosi, inoltre, che queste ultime siano effettuate ad una congrua distanza dai fabbricati altrui, non inferiore ai 100 mt., fatta salva situazione contingentata;
- E' vietato bruciare materiali diversi da sterpaglie e simili e/o di scarti vegetali di origine agricola (ad es. sacchi di carta, cartoni , plastica, pneumatici, stracci, contenitori di farmaci ecc.)

AVVERTE

i trasgressori, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, saranno applicate le seguenti sanzioni che potranno essere estinte con le modalità previste dalla legge 689/1981:

a) Combustione, sterpaglie, vegetali, ecc., fuori orario, giorni consenti e/o non essiccate e comunque in modo diverso da quanto stabilito nella presente ordinanza: sanzione amministrativa da 25.00 a 500.00 ai sensi dell'art. 21 del regolamento di Polizia Urbana, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi;

b) Combustione materiali diversi da scarti vegetali ecc (es. materie plastiche, contenitori ecc.): sanzione amministrativa di € 500.00

c) Le violazioni di cui all'art. 59 del T.U.L.P.S. comportando una sanzione amministrativa da € 516.00 a € 3.098.00

d) Ai trasgressori del divieto di bruciatura dei residui vegetali e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, art 6 bis, art 182 D. Lgs n. 152/06 si applica la sanzione amministrativa dell'art. 7 bis del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 da € 25.00 a € 500.00.

Viene revocata ogni precedente ordinanza sindacale con previsioni difformi rispetto alla presente ordinanza.

Tutte le disposizioni e i divieti di cui alla presente ordinanza si applicano dalla data della sua emanazione fino alla sua eventuale revoca.

Copia della presente ordinanza dovrà essere inviata per quanto di rispettiva competenza,

- Al Commissariato della Polizia di Stato di Marcianise;
- Al Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Marcianise;
- Alla Stazione dei Carabinieri di Macerata Campania;

ai quali, unitamente alla Polizia municipale, è affidato il compito di farla osservare, impregiudicato l'esercizio dell'azione penale laddove se ne ravvisino le condizioni di procedibilità.

La presente ordinanza è resa immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante:

1. pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
2. inserita nel sito ufficiale del Comune RECALE: www.comune.recale.ce.it.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
Dott. Raffaele Porfidia